



Cod. H24D/P2  
Cod. CG /ne  
Circ. n. 128

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm – aoo\_generale  
**Prot.: 0003855**  
**Data: 30/11/2016**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Quesito elettorale su terzo mandato per i Consigli degli Ordini - Riscontro Ministero della Giustizia**

A seguito del quesito formulato dal Consiglio Nazionale in tema di materia elettorale e terzo mandato è pervenuta la nota di riscontro del Ministero della Giustizia che si allega (*All.1*).

Per maggiore chiarezza è opportuno riepilogare gli antefatti.

L'attuale Ordinamento in materia elettorale (D.P.R. n. 169/2005) prevede, al punto 4 dell'art. 2 e al punto 2 dell'art. 5, il limite dei due mandati consecutivi per i componenti dei Consigli degli Ordini e del Consiglio Nazionale.

Con la Legge 26/02/2011 n. 10, di conversione con modifiche del D.L. n. 225/2010, è stata introdotta la seguente disposizione all'art. 2, comma 4 punto octies: *"Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi."*

A seguito di uno specifico quesito del CNAPPC il Ministero della Giustizia con nota n. 96138.U del 17.07.2013 (*All.2*) si era espresso sul tema del terzo mandato evidenziando che *" non si ritiene estensibile l'aumento del limite dei mandati ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica alla data del 27/2/2011, in quel momento non ne fossero più membri per qualunque ragione. La lettera della legge appare infatti chiara nel riferirsi non all'organo in sé bensì al singolo componente"*.

Successivamente il Consiglio Nazionale, in sede giurisdizionale, si è espresso, con decisione n. 13/2014, su un reclamo elettorale rigettando, alla luce del citato parere ministeriale, un ricorso contro i risultati dell'elezione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Palermo.

Tale decisione è stata appellata dinanzi alla Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 20138/2014 (*All.3*), ha cassato la decisione del Consiglio Nazionale, riformando quest'ultima decisione.





Recentemente il Consiglio Nazionale, visto l'approssimarsi della data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini nel 2017, ha presentato al Ministero della Giustizia una richiesta di chiarimento sul tema.

Il Ministero, con la nota del Direttore Generale n. 0174020.U, (*All.1*), ha riscontrato ritendo non opportuno “... *nel rispetto dell'autonomia decisionale, propria del predetto organo di giurisdizione domestica (Consiglio Nazionale) – le cui decisioni sono ricorribili per Cassazione – proporre alcuna interpretazione alternativa della norma in oggetto ...*”.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.c.s.:





Allegato 1

# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI



m\_dg.DAG.28/09/2016.0174020.U

Al Consiglio nazionale degli architetti,  
pianificatori, paesaggisti e conservatori

[direzione.cnappe@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappe@archiworldpec.it)

**Oggetto:** quesito interpretativo in materia elettorale – art. 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 225/2010 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 20138/2014.  
Rif. prot. DAG n. 143603.E del 03.08.2016.

Con la nota di cui all'oggetto, codesto Consiglio nazionale ha chiesto di conoscere quale sia l'interpretazione dell'art. 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 225/2010, avendo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20138/2014, cassato la decisione n. 13/2013 di codesto Consiglio, depositata l'11.10.2013, con la quale, in conformità con il parere reso da questa Direzione generale in data 17.7.2013 (prot. DAG n. 95138.U), si era affermato che l'aumento a tre del numero dei mandati successivi previsto per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010 (vale a dire alla data del 27.2.2011), non fosse estensibile ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica a tale ultima data, non ne fossero più membri per qualsiasi ragione.

Al riguardo, nel prendere atto dell'interpretazione della citata norma fornita dalla Suprema Corte – in virtù della quale «l'espressione "... per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione", si riferisce ai componenti in quanto facenti parte degli ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010, e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento...» – si deve in primo luogo evidenziare che la sentenza in esame è stata emessa all'esito del giudizio di impugnazione della citata decisione n. 13/2013 di codesto Consiglio nazionale, nel contraddittorio con il Consiglio dell'Ordine di Palermo.

Pur non costituendo essa, dunque, un giudicato automaticamente applicabile ad eventuali future delibere di codesto Consiglio in materia elettorale sulla medesima questione, è tuttavia innegabile che l'interpretazione della norma fornita dalla S.C. sia non solo particolarmente autorevole ma anche sorretta da puntuali argomentazioni di ordine sia letterale sia "logico-finalistiche" (per usare la definizione della Corte medesima): si rappresenta pertanto l'opportunità che codesto Consiglio ne tenga adeguatamente conto nel caso in cui fosse chiamato in futuro a decidere, in sede di giurisdizione domestica sulla materia elettorale, su fattispecie analoghe.

Poiché tuttavia – in termini più generali – la norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (recante "*Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali*") attribuisce alla Commissione centrale (e oggi a Consiglio nazionale) il potere di decidere sui reclami "*contro i risultati dell'elezione*" proposti dai professionisti iscritti nell'albo "*entro dieci giorni dalla proclamazione*", non si ritiene opportuno – nel rispetto dell'autonomia decisionale propria del predetto organo di giurisdizione "*domestica*", le cui decisioni sono ricorribili per Cassazione – proporre alcuna interpretazione alternativa della norma in oggetto, non rientrando tale attività tra le prerogative del Ministero ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 23.10.1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), il quale esercita sugli ordini professionali una funzione di vigilanza volta alla verifica del corretto funzionamento dei medesimi (laddove, viceversa, il quesito posto presuppone, in sostanza, un'attività di interpretazione di norme sostanziali connesse all'eleggibilità dei singoli professionisti).

Roma, 28 SET. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forzani  




# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 – 00186 Roma  
Ufficio III

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Data	Codice
19 LUG 2013	*****

Accepted 2



Roma, 16 LUG 2013

Consiglio Nazionale degli architetti,  
pianificatori, paesaggisti e conservatori  
via di S. Maria dell'Anima 10  
00186 ROMA

**OGGETTO:** quesito interpretativo in materia elettorale – art. 2, comma 4 septies del D.L. n. 225 del 2010

In relazione a quanto indicato in oggetto si osserva che la legge 26 febbraio 2011, n. 11 (di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225) ha previsto la possibilità di essere eletti per tre mandati consecutivi, derogando pertanto alla disposizione generale di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. 169/2005 (che dispone il limite dei due mandati consecutivi) ma solo ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (27 febbraio 2011). Per costoro pertanto vige il limite di tre mandati consecutivi e non più due. Non si ritiene estensibile l'aumento del limite dei mandati ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica alla data del 27 febbraio 2011, in quel momento non ne fossero più membri per qualunque ragione. La lettera della legge appare infatti chiara nel riferirsi non all'organo in sé, bensì al singolo componente.

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Data	Codice
	#28 #247

Il Direttore Generale  
Marco Mancinetti

Allegato 3

Procedimento Civile

Sentenza n. 20138/2014 Sezione 2

Udienza del 16/06/2014 Depositato il 24/09/2014

avverso la decisione n. 13/2013 del CONS. NAZ. ARCHITET. PIANIF. PAESAGG. CONSERV. di ROMA, depositata il 11/10/2013

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 16/06/14  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 682/2014  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -  
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -  
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -  
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -  
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 682-2014 proposto da: P.A. (OMISSIS), N.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato JOUVENAL DANIELA, rappresentati e difesi dall'avvocato SPALLITTA NADIA; - ricorrenti - contro D.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato CASCIOLI ALESSIA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - e contro CONSIGLIO ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI E PAESAGGISTI CONSERVATORI PALERMO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T.; - intimato - avverso la decisione n. 13/2013 del CONS. NAZ. ARCHITET. PIANIF. PAESAGG. CONSERV. di ROMA, depositata il 11/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2014 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; udito l'Avvocato Spallitta Nadia difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita tre cartoline di ricevimento; udito l'Avv. Cascioli Alessia difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'arch. A.G. proponeva reclamo ai sensi del D.Lgs. n. 382 del 1944, art. 6 al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori contro la proclamazione degli arch. N.E. e P.A., eletti al Consiglio dell'ordine di Palermo,

lamentando la violazione del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies convertito in L. n. 10 del 2011, in relazione al D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4. Cio' in quanto i predetti due architetti, avendo svolto due mandati consecutivi, il secondo dei quali solo in parte per effetto di subentro ad altri, ma non essendo in carica al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 225 del 2010, non potevano godere della proroga di un ulteriore mandato prevista dal citato D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies. Nel resistere al reclamo, gli architetti N. e P. sostenevano, invece, il proprio diritto alla proroga in quanto intervenuta nel corso del loro secondo mandato ed applicabile ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 10 del 2011. Con decisione depositata l'11.10.2013 il Consiglio nazionale adito accoglieva il reclamo e annullava l'elezione degli arch. P. e N.. Riteneva detto Consiglio, aderendo ad un parere del Ministero della Giustizia del 16.7.2013, che la L. n. 10 del 2011, di conversione del D.L. n. 225 del 2010 previsto la possibilita' di essere eletti per tre mandati consecutivi, ma solo ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, vale a dire alla data del 27.2.2011, e che tale aumento del limite dei mandati non era estensibile ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica alla data del 27.2.2011, non ne fossero piu' membri per qualsiasi ragione. Cio' in quanto la norma di legge doveva ritenersi chiara nel riferirsi non all'organo in se' ma ai suoi singoli componenti. Pertanto, gli arch. P. e N., poiche' non erano in carica alla data del 27.2.2011 (ciascuno di loro essendo subentrato in data successiva ad altro consigliere) ed avevano comunque svolto due mandati consecutivi prima di quello oggetto del reclamo, non potevano godere della possibilita' di svolgere un terzo mandato consecutivo. Per la cassazione di tale decisione N.E. e P. A. propongono ricorso, affidato a un unico articolato motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria. Resiste con controricorso A.G.. Il difensore dei ricorrenti ha presentato, ai sensi dell'art. 379 c.p.c., u.c., osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - In via preliminare vanno disattese le eccezioni di parte controricorrente di nullita' della procura, perche' apposta in calce al ricorso ma su foglio separato; d'improcedibilita' del ricorso per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata e mancata allegazione dei documenti indicati genericamente nel ricorso; d'inammissibilita' dell'impugnazione per cumulo di doglianze un unico motivo; di tardivita' della notifica del ricorso stesso, in relazione al disposto dell'art. 362 c.p.c., comma 1; di nullita' della prima notificazione del ricorso per incompetenza, per essere stata effettuata dall'ufficio territoriale di Palermo, in violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, comma 1 e art. 107, comma 2.

1.1. - Ed infatti va osservato che: a) la procura per il ricorso per cassazione e' validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialita' di cui all'art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e benché non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si puo' ritenere che l'apposizione topografica della procura sia idonea - salvo diverso tenore del suo testo - a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilita' della procura medesima al giudizio cui l'atto accede; ne' la mancanza di data produce nullita' della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorita' del rilascio della

procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza e' menzionata, mentre l'anteriorita' rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. n. 29785/08; conforme, n. 18915/12); b) dall'esame diretto degli atti, consentito in quanto diretto a verificare l'esistenza di una condizione di procedibilita' del ricorso, risulta depositata la copia autentica della decisione impugnata; c) la norma dell'art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4), in base alla quale la parte che propone ricorso per cassazione e' tenuta, a pena di improcedibilita', a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda, presuppone, appunto, che il ricorso si basi su di un dato atto del processo, il cui esame diretto sia necessario ai fini della decisione. Nel caso di specie, invece, il ricorso si fonda esclusivamente su di un'interpretazione del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma A-septies inserito dalla Legge di conversione n. 10 del 2011, diversa da quella cui ha aderito il Consiglio nazionale nel provvedimento impugnato, e dunque non v'e' alcun documento (oltre alla copia autentica della decisione impugnata) che dovesse essere depositato per consentire la decisione del ricorso; d) la proposizione in un solo motivo di molteplici censure, riconducibili a piu' vizi di cui all'art. 360 c.p.c., e' inammissibile solo se ed in quanto esista incompatibilita' logica tra le censure stesse, ovvero nel caso in cui il motivo, per scarsa chiarezza o per la commistione dei vari profili di doglianza, finisca sostanzialmente per attribuire al giudice di legittimita' l'onere di ricostruire le varie censure, dotandole della forma e del contenuto necessari a renderle intelligibili (cfr. Cass. n. 19443/11). Per contro, e' ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, allorché esso comunque evidenzia specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (v. Cass. n. 9793/13, che in motivazione non manca di osservare come sia insegnamento dottrinale ed esperienziale che, in alcuni casi, la trattazione congiunta dei profili di fatto e di diritto, per il loro intrecciarsi nella vicenda processuale, consigli l'unitaria trattazione, al fine di far meglio cogliere al collegio giudicante l'impianto della censura); e) il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse da un giudice speciale e' soggetto al termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, indipendentemente dalla notificazione, di un anno dalla pubblicazione della decisione impugnata. Cio' in quanto (come chiarisce in motivazione Cass. S.U. n. 7226/91), "il richiamo espresso dell'art. 325 cpv, contenuto nell'art. 362 c.p.c., comma 1, non esaurisce la materia dei termini entro cui e' proponibile il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali. Dal complesso delle disposizioni contenute nell'art. 362 si ricava che il richiamo del termine breve di impugnazione di cui all'art. 325, comma 2, e' fatto per rendere evidente che i ricorsi avverso le decisioni dei giudici speciali non sono svincolati dai termini di impugnazione a differenza dei casi di conflitto - contemplati nella stessa norma - per i quali e' prevista la denunciabilita' in cassazione senza limiti temporali. Il richiamo quindi dell'art. 325 non esclude di per se' l'applicabilita' dell'art. 327 c.p.c. (non espressamente richiamato) che regola in generale il termine lungo di un anno per l'impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza". Nella specie, non e' stata effettuata notifica della sentenza, tale essendo solo quella eseguita ad istanza della controparte e non anche la comunicazione compiuta dal Ministero della Giustizia, giacche' solo la prima esprime un intento (quello di far decorrere il termine c.d. breve d'impugnazione) idoneo a produrre effetti nell'ambito del rapporto processuale. Pertanto, il ricorso, inoltrato per la notificazione il 23.12.2013, e dunque entro il termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione, avvenuta l'11.10.2013, deve ritenersi tempestivo; f) benché' effettuata a mezzo del servizio postale da ufficiale giudiziario incompetente (essendo competente non quello

territoriale ove a sede il giudice a quo, ma quello del luogo ove ha sede il giudice adito con l'impugnazione), la relativa nullità e' sanata con efficacia retroattiva, ai sensi del binomio normativo dell'art. 160 c.p.c. e dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dal raggiungimento dello scopo, id est dalla proposizione del controricorso, quale atto immediatamente successivo il cui compimento il ricorso stesso mira a provocare (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 17804/11, 4870/96 e 3624/92).

2. - L'unico motivo d'impugnazione espone i vizi d'omessa pronuncia, di violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 132 c.p.c., di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, di violazione e falsa applicazione della L. n. 10 del 2011 e del D.P.R. n. 169 del 2005, nonché dell'art. 3 Cost. e di principi generali dell'ordinamento. Lamentano i ricorrenti che a) il Consiglio nazionale non si e' pronunciato su quanto "ampiamente dedotto e dimostrato" dagli arch. P. e N. nei loro scritti difensivi; b) l'interpretazione letterale della L. n. 10 del 2011, art. 2, comma A-septies non lascia margini di dubbio nel senso della riferibilità di un terzo mandato consecutivo per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge, con evidente riferimento alla funzione degli "organi in carica"; c) seguendo l'interpretazione seguita dal Consiglio nazionale si perverrebbe alla conclusione illogica e contraddittoria per cui i componenti del Consiglio dell'ordine non potrebbero accedere ad un terzo mandato consecutivo e tuttavia essi avrebbero comunque svolto due mandati consecutivi pur non avendo espletato per intero il secondo mandato per il fatto di essere subentrati ad altri consiglieri, dando così rilievo sotto quest'ultimo aspetto all'originaria elezione e non alla posizione dei singoli; d) in altri termini, o si sostiene che i due architetti avevano svolto due mandati consecutivi e quindi avevano diritto alla proroga di cui al D.L. n. 225 del 2010, essendo intervenuta nel secondo mandato, ovvero gli stessi non avevano svolto due mandati consecutivi e dunque avevano diritto ad una nuova elezione; e) la soluzione prescelta dalla decisione impugnata viola il principio del tempus regit actum, perché agli odierni ricorrenti, pur essendo componenti del Consiglio dell'ordine nella vigenza della L. n. 10 del 2011, che prevede la possibilità del terzo mandato, non si applicherebbe la normativa in atto, ma quella previgente, contenente il divieto di più di due mandati consecutivi; j) ciò contrasterebbe, inoltre, con i principi costituzionali d'uguaglianza, di rappresentatività e di elettorato passivo. Coloro che dovessero essere subentrati, per pura coincidenza temporale, senza alcun collegamento con la ratio della legge, nelle fasi finali del mandato e svolgessero, come nella fattispecie, un secondo mandato incompleto, vedrebbero sacrificato il loro elettorato passivo e ridotta la loro partecipazione agli organismi democratici professionali, rispetto a coloro che, invece, avessero espletato per intero il loro mandato con conseguente accesso alla proroga.

2.1. - Il motivo e' fondato. Il D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4 del recante il regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, dispone che i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. Il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies, inserito dalla Legge di conversione n. 10 del 2011, stabilisce che la precitata disposizione si applica per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi. Ad avviso di questa Corte, tale deroga va interpretata nel senso che l'espressione "... per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione", si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010, e non ai singoli

consiglieri in carica in detto momento (come, invece, ritiene il parere reso in data 16.7.2013 dal Ministero della Giustizia, cui la decisione impugnata ha aderito); sicche', in definitiva, e' al consiglio dell'ordine professionale nel suo insieme che occorre far riferimento. Militano a favore di tale soluzione considerazioni letterali e logico-finalistiche. E' innanzi tutto arbitrario, sotto il primo profilo, supporre che il complemento di modo "in carica" si riferisca ai componenti e non agli organi, visto che non puo' darsi il mandato dei primi prescindendo dall'attualita' del potere dei secondi. Ne' puo' obiettarsi che se la legge avesse inteso riferirsi agli organi e non ai suoi componenti effettivamente in carica alla data anzi detta, non avrebbe menzionato questi ultimi. In disparte il fatto che i limiti di eleggibilita' riguardano le persone fisiche che compongono l'organo, sicche' il riferimento ad esse non avrebbe potuto essere omissivo, va osservato che dal punto di vista linguistico per riferire, il suddetto complemento di modo ai componenti piuttosto che all'organismo che essi compongono sarebbe stata necessaria la virgola dopo la parola "organi", per separare il complemento dal sostantivo piu' vicino. E dunque l'argomento a contrario non possiede alcuna efficacia dirimente. Cio' premesso, la ratio del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4- septies, e' di consentire eccezionalmente, in deroga alla disciplina ordinaria del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4 la possibilita' di tre mandati consecutivi. Questi ultimi non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui ciascun consigliere e' rimasto in carica, essendo la durata della consiliatura prefissata per legge. Ne deriva che il numero e la consecuzione dei mandati, ai fini applicativi della norma in esame, e' indipendente dalla variabile della durata in carica di ogni singolo consigliere e dell'eventuale suo avvicendamento. Verificatosi il quale, sia il consigliere sostituito sia quello subentrante devono considerarsi partecipi del medesimo organo ai fini dei limiti posti dalla legge alla rielezione, atteso che lo status inerente alla carica dipende per entrambi dalla medesima, originaria elezione. Orbene, se il terzo mandato fosse possibile per i soli componenti che alla data del 27.2.2011 rivestivano la carica di consiglieri, il diritto in questione spetterebbe in base ad un criterio temporale di mera sorte, che include i consiglieri suddetti ed esclude, nonostante la parita' di mandati, sia quelli (in ipotesi) gia' sostituiti sia quelli subentrati successivamente (come nella specie), benché questi ultimi abbiano acquisito la carica nella vigenza della stessa normativa di deroga. La disciplina che ne deriverebbe sarebbe del tutto irragionevole, perche' fondata su di una situazione in atto ad una certa data in assenza, pero', di una giustificazione intelligibile, pari essendo la posizione dei vari consiglieri avvicendatisi nell'ambito della medesima consiliatura. 3. - In accoglimento del ricorso la decisione impugnata va cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, non essendo necessario alcun accertamento di fatto, il reclamo proposto dall'arch. A.G. contro la proclamazione degli eletti arch. N.E. e P. A. va respinto.

4. - Novita' e non agevole risolubilita' della quaestio iuris alla base della vertenza, costituiscono ragioni eccezionali per compensare integralmente le spese del giudizio di merito e del presente procedimento di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge il reclamo proposto dall'arch. A.G. contro la proclamazione degli eletti arch. N.E. e P.A.; compensa interamente le spese del giudizio di merito e del presente procedimento di cassazione. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2014.  
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2014